

Sommario

SI	PECIALE IVA 2019	2
_		
	DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2019 ANNUALITÀ 2018	4
	VERIFICA DELLA PERIODICITA' VERSAMENTI I V A	10



SPECIALE IVA 2019

Con riferimento alla **Dichiarazione annuale IVA 2019**, periodo d'imposta 2018, **riepiloghiamo di seguito la documentazione necessaria all'espletamento di tale adempimento**. Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del nostro Studio, <u>è indispensabile ed urgente</u> fornirci quanto di seguito richiesto **entro e non oltre il prossimo 08 febbraio 2019**, previo, in ogni caso, contatto con lo Studio per fissare il giorno e l'ora di consegna della documentazione ovvero per tutti i chiarimenti necessari.

ATTENZIONE:

Si ricorda che, con la modifica del D.P.R. 322/98 è previsto l'**obbligo di presentazione della** dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il 30.04.2019, venendo meno, pertanto, l'inclusione della stessa nel Mod. REDDITI.



REGOLE IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Ricordiamo che a partire dal 26.04.2017, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017, le regole per la compensazione "esterna" del credito IVA annuale e periodico di importo superiore ai €.5.000,00 annui sono le seguenti:

PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

E' previsto l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale (per i crediti che emergono dalla dichiarazione) o l'istanza (mod. IVA TR, per i crediti infrannuali) PRIMA DI PROCEDERE all'effettuazione delle compensazioni "esterne" per un importo superiore a €.5.000,00 annui.

Inoltre, nel caso si volesse <u>compensare</u> il credito IVA per un importo superiore ad €.5.000,00, <u>derivante sia dalla dichiarazione annuale che dal mod. IVA TR</u>, è prevista la NECESSITÀ DI APPORRE IL VISTO DI CONFORMITÀ DA PARTE DI UN PROFESSIONISTA ABILITATO ovvero la sottoscrizione della dichiarazione o mod. IVA TR da parte dell'organo incaricato della revisione contabile.

In particolare la compensazione a mezzo modello F24 potrà avvenire esclusivamente a partire dal decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione o istanza E NON PIU' quindi a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione o istanza suddetta.

► ATTENZIONE

Si ricorda che, per le compensazioni del credito mediante F24 con altri tributi o contributi, INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO NONCHE' INDIPENDENTEMENTE DAL SALDO DEL MODELLO F24, non ci si potrà avvalere dei sistemi bancari, come home banking o remote banking o postale, ma dovranno essere utilizzati unicamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

N.B.:

Coloro che fossero interessati all'utilizzo in compensazione di crediti IVA di importo annuo superiore a €.5.000,00 sono pregati di contattare lo Studio circa i termini e le condizioni economiche di tale prestazione, che esula dal mandato ordinario in ragione dell'eventuale apposizione del relativo visto.


REGOLE IN TEMA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA

E' fissato a €.30.000,00 il limite <u>al di sotto del quale</u> le <u>istanze di "rimborso"</u> del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza specifiche formalità (oltre all'esposizione sulla dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.

ATTENZIONE: Si precisa che in caso di rimborso effettuato a mezzo presentazione del modello TR il limite di €.30.000,00 deve essere determinato come progressione dei crediti in compensazione nei tre periodi infrannuali.

Torna all'indice







DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2019 ANNUALITÀ 2018

ATTENZIONE Memo: Ricordiamo che il 16 marzo 2019 scade il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno 2018.

Versamento Imposta a saldo IVA: è dovuta solo se di importo superiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione), e può essere versata come di seguito specificato:

- √ versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2018;
- ✓ rateazione con maggiorazione dello 0,33% mensile, applicato su ogni rata successiva alla prima scadente il 16 di ogni mese. L'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre 2019.

Si ricorda che il versamento del saldo IVA può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, (30 giugno 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo al 18 marzo 2019.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

- Eventuali variazioni intervenute nei dati anagrafici personali e/o dell'azienda con relativa documentazione attestante la variazione.
- Riepilogo annuale e mensile (o trimestrale) delle operazioni di vendita e di acquisto distinto come segue:

VENDITE

- ✓ Operazioni con applicazione del *reverse charge*:
 - 1) **Operazioni non soggette ex art. 74, comma 7 e 8,** DPR 633/72 (es. cessione di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi).
 - 2) Ammontare delle **prestazioni di servizi** rese nel settore edile da **subappaltatori** ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a), DPR 633/72.
 - 3) Cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato.
 - 4) **Cessione di telefoni cellulari** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettera b), DPR 633/72).
 - 5) **Cessione di prodotti elettronici** per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettera c), DPR 633/72 console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione).
 - 6) Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettera a-ter), DPR 633/72).
 - 7) **Prestazioni di servizio nel settore energetico** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettera d-bis), d-ter), d-quater) DPR 633/72).
- ✓ **Operazioni ex art. 74, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/72** (commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri e relativi supporti integrativi) con applicazione delle "rese forfettarie".
- ✓ Cessioni di beni alla Repubblica di San Marino.
- ✓ Cessioni effettuate, con applicazione dell'imposta, nei confronti di soggetti-privati domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, ai sensi dell'art. 38-quater.
- ✓ Operazioni imponibili distinte per aliquote.
- ✓ **Operazioni esenti art. 10, D.P.R. 633/72** (con distinta indicazione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, n.27-quinques, come ad esempio la cessione di autovetture acquistate con IVA indetraibile).





- ✓ **Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA** con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993).
- ✓ **Operazioni effettuate nei confronti di condomini** (prestazione di servizi e/o cessione di beni).
- ✓ Operazioni con IVA esigibile in anni successivi rispetto al momento di effettuazione delle operazioni stesse ai sensi dell'art. 6, comma 5, DPR 633/72 (effettuate nei confronti dello Stato ed altri Enti Pubblici), e relativa movimentazione periodica così come inclusa nelle liquidazioni periodiche IVA, ed operazioni con IVA esigibile in anni successivi per l'applicazione dell'IVA per cassa ai sensi dell'art. 32-bis, D.L. 83/2012.
- ✓ Operazioni non imponibili art. 8, comma 1, lettere a) e b), art. 8 bis e art. 9, DPR 633/72.
- ✓ Operazioni relative alle operazioni intracomunitarie artt. 41 e 58, Legge 427/93.
- ✓ Operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis. Come già comunicato Vi ricordiamo che tali operazioni, a partire dal 1/01/2013, concorrono alla formazione del volume d'affari.
- ✓ Operazioni non imponibili ex art. 8, comma 1, lettera c), DPR 633/72 (dichiarazioni di intento).
- ✓ **Operazioni relative alle cessioni di beni usati** di cui all' art. 36, D.L. 41/95.
- ✓ Operazioni effettuate nei confronti di tutte le categorie di soggetti per le quali l'imposta è versata direttamente dai predetti soggetti (SPLIT PAYMENT art. 17-ter).

<u>ACQUISTI</u>

- ✓ Operazioni con applicazione del REVERSE CHARGE:
 - 1) Operazioni non soggette ex art. 74, comma 7 e 8, DPR 633/72 (es. acquisti di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi).
 - 2) Ammontare delle **prestazioni di servizi** ricevute nel settore edile da **subappaltatori** ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a), DPR 633/72.
 - 3) Acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato.
 - 4) **Acquisti di telefoni cellulari** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettera b), DPR 633/72).
 - 5) **Acquisti di prodotti elettronici** per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettera c), DPR 633/72 console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione).
 - 6) Prestazioni ricevute di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17 comma 6, lettera a-ter), DPR 633/72).
 - 7) **Prestazioni ricevute di servizio nel settore energetico** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettera d-bis), d-ter), d-quater), DPR 633/72).
- ✓ Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti auto-fatturati ai sensi dell'art. 17, comma 3, DPR 633/72.
- ✓ Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.
- ✓ Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. 331/93).
- ✓ Acquisti **intracomunitari imponibili** <u>distinti per aliquote</u> con separata indicazione degli acquisti di beni di cui all' art. 74, commi 7 e 8, DPR 633/72 (acquisti di rottami e altri materiali di recupero).
- ✓ **Importazioni imponibili** <u>distinte per aliquote</u> con separata indicazione degli acquisti di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8, DPR 633/72 (acquisti di rottami e altri materiali di recupero).
- Acquisti effettuati con utilizzo del plafond, con separata indicazione degli acquisti intracomunitari e delle importazioni effettuate.
- ✓ Acquisti non imponibili (triangolazioni extra CEE) art. 8, comma 1, lettera a), DPR 633/72.
- ✓ **Acquisti intracomunitari non imponibili** (triangolazioni CEE) art. 38, Legge 427/93.
- ✓ Acquisti esenti art. 10, DPR 633/72.
- ✓ Acquisti intracomunitari esenti art. 10, DPR 633/72.
- ✓ Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta ex art. 19-bis1, DPR 633/72.



- ✓ **Acquisti intracomunitari per i quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art. 19-bis1, DPR 633/72.
- ✓ **Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art. 19-bis1, DPR 633/72.
- ✓ **Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma dell' art. 19 DPR 633/72.
- ✓ Acquisti intracomunitari per i quali non è ammessa la detrazione ai sensi del 2° comma dell' art. 19, DPR 633/72.
- ✓ Separata indicazione degli acquisti effettuati da soggetti che hanno adottato:
 - il regime dei **"nuovi minimi"** con fattura senza esposizione della relativa IVA (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011);
 - il **"regime forfettario"** per le persone fisiche esercenti attività di impresa arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190 del 2014).
- ✓ Separata indicazione degli acquisti per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione SUPERIORE AL 50% (COMPILARE ALLEGATO C).
- ✓ Importazioni per le quali **non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma dell' art. 19, DPR 633/72 (operazioni di acquisto o importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o non soggette).

Nel caso in cui le importazioni siano state registrate utilizzando la stessa causale/codice

IVA delle operazioni imponibili italiane è NECESSARIO ALLEGARE LE FOTOCOPIE DELLE BOLLE

DOGANALI O UN PROSPETTO RIEPILOGATIVO DAL QUALE SI POSSANO INDIVIDUARE LE

DIFFERENTI OPERAZIONI.

N.B.: È in ogni caso consigliabile, per il futuro, creare causali distinte per le importazioni.

Ulteriore documentazione da consegnare:

- Copia delle comunicazioni relative alle n. 4 liquidazioni periodiche IVA trimestrali con relativa ricevuta di invio, nonché con l'eventuale indicazione dei dati da integrare o correggere in sede di redazione della dichiarazione IVA.
- Fotocopia delle fatture di acquisto e vendita di beni ammortizzabili (qualunque sia il relativo regime IVA adottato) registrate nell'anno 2018 con le relative schede contabili.
- Fotocopia della **fattura di acquisto relativa alle autovetture cedute** nel corso del 2018.
- Prospetti liquidazioni IVA mensili o trimestrali.
- Copia dei versamenti IVA (mod. F24) effettuati nel corso dell'anno e, per i contribuenti trimestrali, indicazione degli interessi applicati (1%) su ciascun versamento.
- Copia dei modelli di versamento F24 relativi all'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale relativo all'annualità 2017 (codice tributo 6099 anno di imposta 2017) o, per i soggetti aventi diritto alla compensazione infrannuale, di quello formato nei primi 3 trimestri del 2018 (codice tributo 6036/6037/6038 anno di imposta 2018).
- Copia **versamenti a seguito di ravvedimento** ai sensi dell'art. 13, D.L. 472/97 con separata indicazione degli interessi applicati su ciascun versamento.
- Copia bilancio di verifica (saldi contabili) anche provvisorio al 31.12.2018.
- Mastri contabili dei conti: acquisti destinati alla rivendita, canoni di leasing (eventuale copia del contratto di leasing, se non ancora consegnato allo studio), noleggi passivi, affitti passivi.
- Nel caso di operazioni attive o passive con San Marino o Città del Vaticano copia fatture emesse e fatture ricevute.
- Copia istanza di rimborso/compensazione ex art. 38-bis, DPR 633/72 (Modello TR infrannuale).
- Nel caso di effettuazione nel corso del 2018 di operazioni intracomunitarie (acquisto o vendite) allegare copie dei modelli INTRA spediti o consegnati alle competenti Dogane.
- Copia dichiarazioni di intento emesse e relative comunicazioni telematiche.
- Copia dichiarazioni di intento ricevute unitamente alla copia della ricevuta telematica che attesti l'avvenuta presentazione in via telematica del modello dichiarazioni di intento da parte dell'esportatore abituale. In particolare, anche per l'anno 2018 sarà necessario indicare il numero di





protocollo relativo all'invio telematico presso l'Agenzia delle Entrate direttamente sul modello IVA.

N.B.: Si prega di fornire anche la fotocopia del "Registro delle lettere di intento ricevute".

RETTIFICA DELL'I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE

La norma prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi **debba essere rettificata** successivamente a quella inizialmente operata, qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione di tali beni e servizi. Al fine di determinare l'importo delle rettifiche da effettuare in dichiarazione, si allega il <u>prospetto A da RENDERE COMPILATO</u>.

PLAFOND

I soggetti in possesso della qualifica di **esportatori abituali**, e che pertanto possono acquistare beni e servizi – **esclusi gli immobili** – senza pagamento di imposta, **sono pregati di provvedere alla compilazione dell'allegato B) DA RENDERE COMPILATO**, di cui di seguito riportiamo le istruzioni.

QUADRO VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI – ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA.

Esso va compilato indicando i dati previsti dall'art. 10 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435.

AVVERTENZA: per effetto delle disposizioni previste dall'art. 10 del DPR 435/2001 anche i contribuenti che hanno adottato il metodo solare per il calcolo del plafond devono compilare i singoli righi distintamente per mese oltre ad indicare i dati totali.

Il quadro si compone di **sei colonne** nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei righi da **VC1 a VC12**, i seguenti dati:

- colonna 1: ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
- colonna 2: ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni;
- colonna 3: volume d'affari, suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 2018;
- **colonna 4**: ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 2018.

Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell'anno 2018 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito.

ATTENZIONE: Si evidenzia che le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/72, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari, non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Di conseguenza a colonna 3 va indicato il volume d'affari mensile al netto delle predette operazioni.

- colonna 5: volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 2017;
- **colonna 6:** ammontare delle cessioni all'esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell'anno 2017.

AVVERTENZA: i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 2018 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2018, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.

Nel rigo VC14 va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 2018.





Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare, che ovviamente diminuisce con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno, ed una validità per il solo mese di gennaio 2018 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.

Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del plafond nel corso del 2018, il contribuente deve barrare la **casella 2** del rigo VC14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno precedente (metodo solare), ovvero la **casella 3** nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti (metodo mensile).

AVVERTENZA: i contribuenti che sulla base delle istruzioni fornite con la circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, hanno provveduto a regolarizzare le operazioni per le quali sia stata rilasciata dichiarazione d'intento oltre il limite del plafond disponibile mediante emissione di autofattura e conseguente versamento dell'imposta, utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'IVA, devono indicare l'ammontare dell'imposta così regolarizzata nel rigo VE25 e comprendere tale versamento nel rigo VL30 sia nel campo 2 che nel campo 3. Ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dalla predetta autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all'aliquota applicata. Conseguentemente l'importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF14.

MEMO: Ricordiamo che in caso di operazioni triangolari (siano esse all'esportazione che intracomunitarie) per il primo cedente (ITA1) ed effettivo esportatore si genera un plafond "libero", pari all'ammontare delle operazioni fatturate al cessionario italiano, rientrante nella regola generale; per il cessionario italiano (ITA2) invece si origina un duplice plafond:

- 1) libero per la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita (mark up);
- 2) vincolato per l'ammontare del prezzo pagato al cedente italiano (ITA1).

Il plafond vincolato è utilizzabile solo per l'acquisto in sospensione di imposta di beni che siano ceduti nella UE o esportati nel loro stato originario entro 6 mesi dall'acquisto.

CONTRIBUENTI "NUOVI MINIMI" e "REGIME FORFETARIO"

Ricordiamo che le persone fisiche che hanno adottato:

- il **regime dei "nuovi minimi"** con fattura senza esposizione della relativa IVA (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011);
- il **"regime forfettario"** per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190 del 2014)

SONO <u>ESONERATI</u> DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IN QUANTO NON SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA.

QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA'

Nella Sezione 2 è stato introdotto il **rigo VA 16** riservato ai contribuenti che a partire dal 01.01.2019 partecipano a un **Gruppo IVA** di cui agli articoli 70-bis e seguenti.

In particolare, la **casella 1** deve essere barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente l'ingresso nel Gruppo IVA.

QUADRO VH

È confermata la medesima struttura del quadro VH contenuto nel Mod. IVA 2018 e pertanto la compilazione dello stesso va effettuata esclusivamente in caso di comunicazione, integrazione o correzione dei dati omessi, incompleti o errati delle Comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche inviate all'Agenzia delle Entrate. Come precisato nelle istruzioni del Mod. IVA 2019 nei predetti casi è necessario indicare tutti i dati del quadro VH, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.





QUADRO VI

Il quadro è riservato ai fornitori di esportatori abituali. Nel quadro è richiesta l'esposizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. In particolare viene richiesta la partita Iva dell'esportatore abituale e il numero di protocollo dell'invio telematico della dichiarazione di intento effettuato dall'esportatore abituale.

QUADRO VM

E' confermata la medesima struttura del quadro VM contenuto nel Modello IVA 2018 nel quale vanno indicati i versamenti effettuati nel 2018 per la prima cessione interna di autovetture oggetto di acquisti IntraUE.

Nel quadro VM devono essere ricompresi anche i **versamenti effettuati nel 2018** in relazione ad autovetture **immatricolate in tale anno** ma oggetto di **cessione nel 2019**.

QUADRO VL

È confermata la struttura del rigo VL30 contenuta nel Mod. IVA 2018, composto dai seguenti 3 campi, nei quali indicare:

- al campo 2 l'ammontare dell'IVA periodica dovuta;
- al campo 3 il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento relativi al 2018;
- a campo 1 il maggiore tra l'importo di campo 2 e quello di campo 3.

Come specificato nelle istruzioni del Mod. IVA 2019 nel predetto **campo 3 deve essere ricompreso l'ammontare dell'IVA versata a seguito del ricevimento degli avvisi di irregolarità** riguardanti le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche del 2018. In particolare, va considerato quanto versato a titolo d'imposta, ad esclusione di interessi e sanzioni, con il codice tributo "9001", fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il 30.04.2019. Inoltre, con riferimento alla determinazione dell'IVA a credito di cui al rigo VL33 le istruzioni al Mod. IVA 2019 specificano che per calcolare il credito annuale vanno considerati esclusivamente i "versamenti effettuati". Pertanto, in presenza di una differenza positiva tra (VL4, VL11 campo 1 e da VL24 a VL31) – (VL3 e da VL20 a VL23) va riportato il credito ottenuto considerando l'importo di campo 3 di rigo VL30 (IVA periodica versata) in luogo di quello di campo 1 del medesimo rigo.

In presenza di un importo negativo il rigo non va compilato.

QUADRO VT

Nel quadro VT è necessario suddividere le **operazioni attive imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e titolari di partita I.V.A. ripartendo le prime in base alla regione di esercizio dell'attività** (a nulla rilevando il domicilio del cliente!).

TUTTI I SOGGETTI SONO PERTANTO PREGATI DI PROVVEDERE ALLA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO D.

QUADRO VX

Nel **rigo VX 2** è stato inserito il **campo 2**, riservato ai soggetti che a partire dal 01.01.2019 partecipano a un **Gruppo IVA** di cui agli articoli 70-bis e seguenti.

In particolare, nel nuovo campo va indicata la parte dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all'ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo IVA dal 01.01.2019.





QUADRO VO

Nel **rigo VO 34** è stata inserita la **casella 3** che deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato nel corso del 2015 per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, revocano la scelta effettuata e **accedono**, dal 2018, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014.

MERITA EVIDENZIARE CHE LE ISTRUZIONI A COMMENTO **DI RIGO VO 33**, RELATIVO **ALL'OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO** DA **PARTE DI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL REGIME FORFETARIO**, SPECIFICANO ESPRESSAMENTE <u>CHE LA STESSA È VINCOLANTE PER UN TRIENNIO ED È VALIDA FINO A REVOCA.</u>

QUADRO VG

Nella sezione 1, righi da VG 2 a VG 4, è stata inserita la casella 7 "Soggetto estero" e nella sezione 2, righi da VG 5 a VG 7, è stata inserita la casella 6 "Soggetto estero".

Le nuove caselle devono essere barrate nel caso in cui il soggetto non residente che detiene il controllo sia privo di una posizione IVA nel territorio dello Stato.

PROSPETTO IVA 26/PR

Nel **quadro VY**, **rigo VY 2**, è stato inserito il **campo 2**, riservato ai soggetti che a partire dal 01.01.2019 partecipano ad un **Gruppo IVA** di cui agli articoli 70-bis e seguenti.

Nel nuovo campo va indicata la parte dell'eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all'ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al Gruppo IVA dal 01.01.2019.

Nel **rigo VY 4** è stata introdotta la **casella 3 "Gruppo IVA art. 70-bis"**, che deve essere barrata dalla controllante che a partire dal 01.01.2019 partecipa a un **Gruppo IVA** di cui agli articoli 70-bis e seguenti, e intende chiedere a rimborso la parte dell'eccedenza detraibile risultante dal presente prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo.

Torna all'indice

Tutti i soggetti sono pregati di provvedere alla compilazione dell' Allegato C.


VERIFICA DELLA PERIODICITA' VERSAMENTI I.V.A.

Con l'occasione ricordiamo la **necessità di procedere al controllo del volume d'affari dell'anno 2018** al fine di verificare la corretta periodicità delle liquidazioni e dei versamenti IVA per l'anno 2019. I limiti per applicare le liquidazioni con cadenza trimestrale o mensile sono i seguenti:

ATTIVITA'	TRIMESTRALE	MENSILE
Prestazione di servizi	Fino a Euro 400.000,00	Oltre a Euro 400.000,00
Professionisti	Fino a Euro 400.000,00	Oltre a Euro 400.000,00
Altre attività	Fino a Euro 700.000,00	Oltre a Euro 700.000,00

Torna all'indice








Allegato A

RETTIFICA DELLE DETRAZIONI (ART.19-BIS2)

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma	1)
Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	
TOTALE DELLE RETTIFICHE	
Data,	Timbro e firma






<u>Allegato B</u>

	PLAFOND U	TILIZZATO	ANNO IMPO	OSTA 2018	ANNO IMPO	OSTA 2017
	ALL'INTERNO O PER					
		ALL'IMPORTAZIONE	VOLUME AFFARI	ESPORTAZIONI	VOLUME AFFARI	ESPORTAZIONI
	ACQUISTI INTRA					
GEN						
FEB						
MAR						
APR						
MAG						
GIU						
LUG						
AGO						
SET						
OTT						
NOV						
DIC						
TOTALE						
PLAFOND	DISPONIBILE AL 0	1 GENNAIO 2018				
Metodo ad	lottato per determinaz	zione del Plafond	2 Solare \square		3 Mensile	
(barrare la	a casella)					

Data,	Timbro e firma	




Allegato C

VA2	Indicare codice d'attività svolta		
VA5	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con d		etrazione superiore al 50%
		Totale imponibile	Totale imposta
	Acquisti apparecchiature		
	Servizi di gestione		

VE30	E30 Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		
	Esportazioni	Cessioni intracomunitarie	
	Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate	
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sen	si deali articoli da 7 a 7—senties	
7234	operazioni non soggette an imposta ai sen	€.	
VE35	Operazioni con applicazione del REVERSE – CH	JARGE	
	Cessione di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	
	Sub-appalto settore edile	Cessione di fabbricati	
	Cessione di telefoni cellulari	Cessione di prodotti elettronici	
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico	
VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta d		
	- di cui all'art. 32 bis D.L. 83/2012	€.	
	ar car air ar a. 32 03 0 i.e. 03/2012	€.	
VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti d	li cui all'art.17-ter	
		€.	
VE39	Operazioni effettuate negli anni precedenti ma c	on iva esigibile nel 2018 €.	





VF26				
	Acquisti intracomunitari	Imponibile	Imposta	
	Importazioni	Imponibile	Imposta	
	Acquisti da San Marino	Imponibile	Imposta	
			,	
VF27	Ripartizione totale acquisti e imp	ortazioni		
	Totale acquisti ed	Totale acquisti beni	Totale beni destinati alla	Totale altri acquisti e
	importazioni dei beni	strumentali non	rivendita ovvero alla	importazioni (es. spese
	ammortizzabili (es.	ammortizzabili (es. terreni,	produzione di servizi (es.	generali, spese per
	macchinari, attrezzature,	locazioni, ecc.)	materie prime, semilavorati,	l'acquisizione di servizi, ecc.)
	impianti, ecc.)		materie sussidiarie, ecc.)	, , ,
	€.	€.	€.	€.

Data,	l imbro e firma	



Allegato D

		Totale operazioni imponibili	€	Totale imposta	€
VT1	Ripartizione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita iva	Operazioni imponibili verso consumatori finali	€	Imposta	€
Operazioni imponibili verso soggetti iva		€	Imposta	€	

		Operazioni imponibili	Imposto
		verso consumatori finali	Imposta
VT2	Abruzzo	€	€
VT3	Basilicata	€	€
VT4	Bolzano	€	€
VT5	Calabria	€	€
VT6	Campania	€	€
VT7	Emilia Romagna	€	€
VT8	Friuli Venezia Giulia	€	€
VT9	Lazio	€	€
VT10	Liguria	€	€
VT11	Lombardia	€	€
VT12	Marche	€	€
VT13	Molise	€	€
VT14	Piemonte	€	€
VT15	Puglia	€	€
VT16	Sardegna	€	€
VT17	Sicilia	€	€
VT18	Toscana	€	€
VT19	Trento	€	€
VT20	Umbria	€	€
VT21	Valle D'Aosta	€	€
VT22	Veneto	€	€

Data,	Timbro e firma

N.B.: GLI IMPORTI DA INDICARE NEI RIGHI DA VT2 A VT22 DEVONE ESSERE RIPARTITI IN BASE A DIVERSI **LUOGHI DI ESERCIZIO** DELL' ATTIVITA'.

Torna all'indice

